

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "STUDIO83"**

## **DENOMINAZIONE – SEDE**

### **- ART. 1 -**

In ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in Milano via Varesina. un'associazione culturale denominata

### **"STUDIO83"**

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti di promozione culturale e/o con scopi artistici, sociali ed umanitari.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge; potrà, inoltre, con apposita deliberazione istituire ovunque sedi secondarie o succursali.

## **SCOPO – OGGETTO**

### **- Art. 2 -**

L'Associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

### **- Art. 3 -**

L'Associazione si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali e ricreative inerenti il campo artistico e letterario, l'editoria, la cultura editoriale in genere mediante l'organizzazione di workshop, dibattiti, pubblicazioni, interviste nonché l'organizzazione di intrattenimenti che abbiano come oggetto la cultura del libro, della lettura e della scrittura sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni.

L'Associazione si propone altresì l'offerta di servizi letterari ed editoriali (letture, editing, schede di valutazione e correzione) dedicati agli autori, in particolar modo esordienti; si propone altresì l'organizzazione di corsi e seminari individuali e collettivi per l'insegnamento della cultura editoriale, della storia della stampa e dell'editoria, della scrittura creativa, dell'editing e di tutto ciò che è connesso con l'attività del lettore e dello scrittore.

## **SOCI**

### **- Art. 4 -**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti, sia italiani che stranieri residenti in Italia, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- *Soci Fondatori*: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- *Soci Frequentatori e Sostenitori*.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

**- Art. 5 -**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

**- Art. 6 -**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al versamento di un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività nonché al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Il contributo associativo dovrà essere determinato annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

**- Art. 7 -**

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. La decadenza e l'esclusione saranno deliberate dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) abbia contravvenuto alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) si renda moroso, senza giustificato motivo, nel versamento nei termini stabiliti del contributo annuale;
- c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) perda qualcuno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione o per accertati motivi di incompatibilità.

Le deliberazioni prese per i casi suindicati debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata e diventeranno operanti dall'annotazione nel libro soci.

Nel caso di recesso e' obbligatoria la comunicazione scritta da parte del socio almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**-Art. 8-**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Garanzia;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ASSEMBLEA**

**- Art. 9 -**

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso consegnato via posta elettronica o con posta raccomandata almeno otto

giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

**- Art. 10 -**

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci consultivi e preventivi e delibera sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori;
- delibera sul trasferimento della sede dell'associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci di tutte le categorie.

Essa deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno nonché nei casi ne sia fatta richiesta per iscritto, indirizzata al Presidente, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei soci nel loro insieme.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

**- Art. 11 -**

L'assemblea in sede ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' più uno di coloro che a tale data sono regolarmente iscritti nel libro - soci; in seconda convocazione essa e' validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria e' validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi di coloro che a tale data sono regolarmente iscritti nel libro - soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; e' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia ed in assenza anche di questi da persona designata dall'assemblea. La nomina del segretario, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, e' fatta dal presidente dell'assemblea il quale ha pero' la facoltà, se lo ritiene opportuno, di chiamare un notaio a svolgere suddetta funzione.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della meta' più uno dei voti espressi; in caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

**- Art. 12 -**

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**- Art. 13 -**

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria scelti fra gli associati. L'assemblea stessa designa il presidente fra i consiglieri nominati.

Almeno due terzi del consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da soci fondatori o soci benemeriti.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

**- Art. 14 -**

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Alle riunioni le funzioni di segretario saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate via posta elettronica almeno cinque giorni prima delle stesse.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**PRESIDENTE**

**- Art. 15 -**

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente ed in caso di assenza o di impedimento grave le sue mansioni verranno esercitate dal membro più anziano del consiglio direttivo. Nell'eventualità di dimissioni del

presidente il consiglio direttivo dovrà provvedere ad eleggerne un altro che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

### **COMITATO DI GARANZIA**

#### **- Art. 16 -**

Il comitato di garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

Al comitato di garanzia e' devoluto il compito di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra l'associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

Il comitato di garanzia può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

I membri del comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### **- Art. 17 -**

I membri del comitato di garanzia potranno variare da tre a sette e sono nominati dall'assemblea ordinaria esclusivamente fra i soci benemeriti e fondatori e durano in carica tre anni con la possibilità di essere rieletti.

In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del comitato, ma nel totale inferiori alla meta' dei suoi componenti, il comitato potrà nominare per cooptazione, sempre fra i soci fondatori e benemeriti, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Inoltre il comitato di garanzia:

- nomina al suo interno il proprio presidente il quale avrà il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il presidente dell'associazione e con i membri del consiglio direttivo;
- si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei membri;
- può partecipare a tutte le riunioni del consiglio direttivo con uno o più dei suoi membri.

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **- Art. 18 -**

Ai revisori spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione nonché la verifica della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la vigilanza sul rispetto dello Statuto.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo, partecipano alle riunioni del consiglio stesso e alle Assemblee, senza diritto di voto.

#### **- Art. 19 -**

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

## **FINANZE E PATRIMONIO**

### **- Art. 20 -**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) dalle quote dei soci benemeriti e sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari degli associati;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere,
- g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
- h) Da entrate che, a qualsiasi titolo, pervengono all'associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il cinque ottobre di ogni anno.

### **- Art. 21 -**

I contributi ordinari sono dovuti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione e' tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

## **NORME GENERALI E FINALI**

### **- Art. 22 -**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In deroga a quanto statuito dal periodo precedente il primo anno inizia dalla data di costituzione dell'associazione e termina il 31 dicembre 2007.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione e' affidata ad uno dei membri del consiglio direttivo secondo le direttive del presidente dello stesso e del presidente del comitato di garanzia.

### **- Art. 23 -**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'assemblea, oltre a designare uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinerà la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi indicati all'art.3 del presente Statuto.

### **- Art. 24 -**

Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e del comitato di garanzia.

**- Art. 25 -**

Per tutto quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile ed i principi generali vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Presidente  
(Giulia Abbate)

Il Segretario  
(Elena Di Fazio)